



# PROVINCIA DI LECCE

## SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 723

Protocollo Generale degli  
Atti di Determinazione n 6 del 10/01/2019

OGGETTO: ORTI DI PUGLIA SOCIETÀ AGRICOLA A R.L., CON SEDE OPERATIVA IN GUAGNANO (LE)-CONTRADA "MASSERIA MARINI". ADOZIONE DELL' A.U.A., AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 7 DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013, SOSTITUTIVA DEI SEGUENTI TITOLI ABILITATIVI: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, NEL CANALE DI BONIFICA "LAGRIMA", DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE METEORICHE; AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO, MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE, DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

IL DIRIGENTE

### Visto

- la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 al 28 febbraio 2019, e di fatto autorizza gli enti locali all'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art.163 commi 3 e 5 del D.Lgs.267/2000, che prevedono, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- che l'art.19 del D.lgs. 18.8.00, n. 267, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:

- a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
  - b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
- l'art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che recita: “i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura”;
- l'art. 124 del D.Lgs. n° 152 del 14 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che dispone: “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ....omissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....”;
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti: “il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31”;
- l'art. 7 comma 2 del R.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii.- Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.- che stabilisce che l'autorizzazione agli scarichi sia presentata all'autorità competente secondo quanto disposto dalla L.R. 24/1983 come modificata dalla L.R. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R. 17/2000;
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 e ss.mm.ii.- Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., – che attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 7 comma 2 del R.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii.- Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.- che stabilisce che l'autorizzazione agli scarichi sia presentata all'autorità competente secondo quanto disposto dalla L.R. 24/1983 come modificata dalla L.R. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R. 17/2000;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

#### **Premesso che:**

- il SUAP del Comune di Guagnano, per il tramite della C.C.I.A.A. di Lecce, trasmetteva, con nota telematica acclarata al protocollo n. 42995 del 07/09/2018 di questa Provincia, **la pratica, n. 07920740722-23032018-1630 - SUAP 3419 - 07920740722 ORTI DI PUGLIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.** ai fini del rilascio dell' AUA per l'autorizzazione agli scarichi, provenienti dallo stabilimento sito in Guagnano (LE)-Contrada Masseria Marini, nel canale di bonifica “Lagrima”, delle acque reflue industriali e meteoriche e per l'autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante subirrigazione, delle acque reflue domestiche;

- conseguentemente alla ricezione dell'istanza di AUA, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n° 59/13, questa Provincia comunicava, con nota telematica, prot 47585 del 18/09/2018, al Suap di Guagnano, la necessità di acquisire integrazioni documentali dalla società richiedente, relative alla concessione, rilasciata dal Consorzio di Bonifica, per lo scarico nel canale ;
- con nota acquisita al protocollo provinciale n. 54938 del 23/10/2018, veniva richiesta, da parte del tecnico incaricato della società di che trattasi, una proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- in riscontro alla suddetta richiesta, il servizio scrivente, con nota protocollo n. 57824 del 05/11/2018, rilasciava, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013, nulla osta alla richiesta di proroga;
- successivamente, con note acquisite al protocollo provinciale con n. 59912 del 13/11/2018, il Suap trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- a completamento delle integrazioni trasmesse

#### **Visti:**

- la documentazione scritto – grafica allegata all'istanza di AUA e quella presente agli atti;
- la Delibera Commissariale n. 402/2018, rilasciata dal Consorzio Speciale della Bonifica di Arneo, per lo scarico di acque meteoriche e reflue depurate nel canale “della Lacrima” in agro di Guagnano;
- il D.Lgs. 152/2006 “*Norme in Materia Ambientale*” e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il Regolamento Regionale n. 26/11 e ss.mm.ii.: “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.P.*”;
- il Regolamento Regionale n. 26/2013: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.);
- il Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali 19 aprile 1999 n. 86, CBPA (*Codice di buona pratica agricola*);
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;
- l'attestazione di versamento della somma di euro 258,23, quale deposito di procedibilità della domanda, sul c/c n. 14554737 intestato a Tesoreria della Provincia di Lecce effettuato dalla società in data 31/03/2018;
- **l'attestazione del responsabile del procedimento sul rispetto, nell'istruttoria, della normativa nazionale e regionale in materia;**

#### **Rilevato che:**

- si tratta di una struttura esistente, non servita da rete fognaria, e in cui vengono prodotti scarichi di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche;
- nel canale “Lagrime”, attraverso delle canalizzazioni esistenti, sono recapitate:
  - a) le acque reflue industriali;
  - b) le acque meteoriche, provenienti dai piazzali e strade asfaltate;

c) le acque meteoriche provenienti dalle coperture;

—sul suolo, sono recapitate, mediante subirrigazione, le acque reflue domestiche, provenienti dai soli servizi igienici annessi alle serre;

—**le acque reflue industriali** provenienti dal lavaggio: dei prodotti orticoli, delle apparecchiature per la lavorazione delle insalate e dei pavimenti, vengono convogliate in un pozzetto di sollevamento, e tramite apposita pompa sono inviate in un filtro rotante a tamburo, che costituisce un sistema di pretrattamento, atto a migliorare la rimozione dei solidi sospesi di varia natura. Tali reflui passano poi in una vasca di decantazione e successivamente in una vasca di ossidazione, dove viene insufflata aria in modo da instaurare un processo di degradazione biologica, al termine della fase ossidativa subiscono un trattamento chimico-fisico con filtrazione a sabbia quarzifera e carboni attivi; in seguito, sono sterilizzati in una vasca con ipoclorito di sodio e fatti confluire in una vasca di scarico prima di essere avviati al recapito finale;

—**le acque reflue domestiche** presentano, in totale, un carico inquinante di natura biodegradabile inferiore a 20 A.E.;

1. quelle provenienti dai locali annessi allo stabilimento (spogliatoi, uffici di reparto, wc ), dove avviene la lavorazione dei prodotti agricoli, in deroga ai trattamenti appropriati, ai sensi dell'art. 10 bis del R.R. n. 7 del 26 maggio 2016, confluiranno in vasca a tenuta stagna, poiché, come descritto nella relazione tecnica, non sussistono le condizioni per adeguarsi al R.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii.;
2. quelle provenienti dai locali presenti nelle vicinanze delle serre (spogliatoi con WC e docce), sono convogliate in una vasca Imhoff e recapitate al suolo, mediante subirrigazione. Il fango viene asportato periodicamente da ditte autorizzate allo smaltimento;

—**le acque meteoriche che** dilavano dalle coperture, aventi superficie pari a circa 2.499 m<sup>2</sup>, sono convogliate, senza subire alcun trattamento, nel canale “Lagrime”, attraverso delle canalizzazioni interrato; quelle provenienti dalle superfici impermeabilizzate dei piazzali e delle strade, con superficie pari a circa 4.246 m<sup>2</sup>, subiscono, prima di essere immesse nel suddetto canale, un trattamento in continuo di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, in due impianti distinti;

—l'attività, per ciò che concerne le emissioni in atmosfera, rientra tra quelle ad inquinamento poco significativo, di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

#### **Dato Atto:**

— **che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;"**

Tutto quanto premesso, rilevato e considerato vista la documentazione presente agli atti di questo Servizio

#### **DETERMINA**

**Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi, di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del citato D.P.R. 59/2013:**

- **autorizzazione allo scarico, nel canale di bonifica “Lagrime”, del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, delle acque reflue industriali;**
- **autorizzazione allo scarico, nel canale “Lagrime”, di acque meteoriche, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii e del R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii.;**

**a favore, della società “Orti di Puglia-Società Agricola a r.l.”, Partita IVA 07920740722, con sede legale in Bari alla Via Demetrio Marin n.35 e sede operativa in Guagnano (LE) S.P. 104 Km 3- Contrada Masseria Marini, per l'attività di coltivazione di ortaggi in serra, trasformazione, lavaggio e confezionamento**

## ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. scaricare nel canale di bonifica “Lagrima”, come da allegata planimetria, le acque reflue industriali, depurate, con le seguenti prescrizioni:
  - a. osservare, per le acque reflue depurate, i limiti di accettabilità di cui alla tab. 4 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06. Tali limiti, ai sensi dell'art. 101, quinto comma, del D.lgs. 152/06, non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Il valore massimo puntuale per il parametro n. 36 (Escherichia coli) è fissato in 500 UFC/100 mL, il saggio di tossicità di cui al n. 35 della Tab. 4 è obbligatorio;
  - b. eseguire, per le acque reflue depurate, le analisi chimiche e batteriologiche, presso un laboratorio pubblico o privato, con prelievo dei campioni eseguito da personale del laboratorio di analisi, con frequenza trimestrale e trasmetterle a questa Provincia e ad ARPA Puglia Dap di Lecce. Copia delle analisi eseguite dovrà, altresì, essere mantenuta per anni quindici presso lo stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo;
  - c. osservare il divieto di scarico sul suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 (Limiti di emissioni degli scarichi idrici) al D.lg. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; la concentrazione nello scarico di tali sostanze deve essere inferiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
  - d. smaltire i fanghi provenienti dall'impianto di depurazione, nei tempi e nelle forme di legge o destinarli ad altri usi egualmente consentiti;
  - e. garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
  - f. inviare, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, entro 60 gg. dal rilascio del provvedimento AUA, le schede tecniche di rilevamento degli scarichi (comprendenti dello scarico di acque meteoriche), approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;

## ACQUE METEORICHE

2. scaricare nel canale “Lagrima”, come da allegata planimetria, le acque meteoriche provenienti dalle coperture dello stabilimento e le acque meteoriche, trattate, provenienti dalle superfici impermeabilizzate dei piazzali e delle strade alle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a. provvedere alla periodica manutenzione del sistema di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento, rimuovendo e smaltendo come rifiuti, nei modi di legge, il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
  - b. osservare il divieto di scarico sul suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 (Limiti di emissioni degli scarichi idrici) al D.lg. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; la concentrazione nello scarico di tali sostanze deve essere inferiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
  - c. effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
  - d. rispettare per lo scarico la distanza di almeno di 200 metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano;
  - e. informare, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione degli scarichi, trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N);

Per ogni modifica dell'attività o degli impianti il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13.

Richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità

competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, **ha durata pari a quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.

**Questa Autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione prima della sua scadenza se:**

- **le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;**
- **è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;**

**La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.**

Trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Guagnano, per il tramite della Camera di Commercio (suap.le@cert.camcom.it), facendo riferimento al seguente codice: **pratica, n. 07920740722-23032018-1630 - SUAP 3419 - 07920740722 ORTI DI PUGLIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.**, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013;

**Il Suap del Comune di Guagnano, prima del rilascio dell'AUA, procederà ad integrare il presente provvedimento:**

- **con l'autorizzazione allo scarico sul suolo, delle acque reflue domestiche provenienti dai locali presenti nelle vicinanze delle serre ( spogliatoi con WC e docce), ai sensi dell'art. 7 comma 2 del R.R. n. 26/11 e s.m.i.;**
- **con la deroga ai trattamenti appropriati-deposito temporaneo, dei reflui domestici provenienti dai locali annessi allo stabilimento (spogliatoi, uffici di reparto, wc ), ai sensi dell'art. 10 bis del R.R. del 26 maggio 2016 n. 7;**
- **con la dichiarazione, da parte dell'impresa, sulla sussistenza della poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto, ai sensi del DGR n. 1497 del 11.10.2002 e del art. 272, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i..**

**Demandare al SUAP del Comune di Guagnano, la trasmissione del titolo abilitativo finale di A.U.A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:**

- **Orti di Puglia Società Agricola a r.l.: [orti.puglia@legalmail.it](mailto:orti.puglia@legalmail.it);**
- **Servizio Ambiente della Provincia di Lecce: [ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it);**
- **Polizia Provinciale: [poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it](mailto:poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it);**
- **ASL Lecce: [dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);**
- **ARPA Puglia - Dap di Lecce: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);**
- **Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce: [sle41665@pec.carabinieri.it](mailto:sle41665@pec.carabinieri.it);**

**L'ARPA Puglia avrà cura di effettuare almeno un campionamento annuale sulle acque reflue industriali depurate;**

**Gli estremi del presente atto saranno pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;**

**Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;**

**Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.**

Allegati:

- 1) planimetria dei sistemi di trattamento e dispersione delle acque reflue industriali e meteoriche

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE  
IL DIRIGENTE

*Rocco Merico / INFOCERT SPA*